



STATUTO A.C.A.T. VERONA EST

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta del Terzo settore, ai sensi del **decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117** (Codice del Terzo settore), denominata «Associazione dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) **A.C.A.T. Verona est**- Organizzazione di Volontariato» che assume la qualifica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di seguito denominata OdV.
2. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'Associazione utilizza la denominazione: «Associazione dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin), **A.C.A.T. Verona est OdV**».
3. L'OdV «A.C.A.T. Verona est» ha sede legale nel Comune di Verona, in P.zza Frugose 7/b.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto e regolamento

1. L'OdV è disciplinata dal presente statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo settore.
2. Il regolamento deliberato dall'Assemblea Generale disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'OdV.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'OdV stessa.

Art. 4 - Interpretazione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'**art. 12 delle preleggi al Codice Civile**.
2. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o dei C.A.T. (Club Alcologici Territoriali) associati. In quest'ultimo caso, le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei C.A.T. associati.
3. Il Consiglio Direttivo verifica le proposte ed indice entro sessanta giorni l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.

4. Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Art. 5 - C.A.T.: Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)

1. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale, dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi, nella multidimensionalità della vita.
2. Il Club, composto da famiglie e Servitore Insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione/promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.

Art. 6 - Solidarietà

1. L'OdV persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e non ha fini di lucro, né diretti né indiretti.

Art. 7 - Finalità specifiche

1. L'Associazione svolge attività di interesse generale di cui **all'art. 5, comma 1: lettere a), d), i)** del Codice del Terzo settore, soprattutto a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi **dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328**, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e alla **legge 22 giugno 2016, n. 112**, e successive modificazioni.
 - b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della **legge 28 marzo 2003, n. 53**, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione:
 - a) promuove azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social, ecc.) e azioni di advocacy;
 - b) si prefigge di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin;
 - c) sviluppa e sostiene i Club Alcologici Territoriali e garantisce l'armonizzazione dei programmi tra i Club; collabora in specifici progetti, sia pubblici che privati;
 - d) cura l'organizzazione, il coordinamento, il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori Insegnanti di Club;
 - e) promuove l'organizzazione di Interclub/Congressi dei Club;
 - f) elabora proposte di progetti di ricerca;

- g) coopera con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione, promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'**art. 6 del Codice del Terzo Settore**, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'**art. 7 del Codice del Terzo Settore**.

Art. 8 - Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione opera ordinariamente nel territorio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera (distretto 4) della Regione Veneto e precisamente nel Comune di Verona, circoscrizioni 6 - 7 - 8 e Comuni di : Boscochiesanuova - Cerro Veronese-Erbezzo- Grezzana- Lavagno - Rovere' - San Martino Buon Albergo - Montorio.
2. L'Associazione può operare anche nell'ambito di altre AULSS limitrofe se e fino a quando nei loro territori non esistano Club riuniti in altre Associazioni.

Art. 9 - Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1. L'Associazione aderisce all'A.R.C.A.T. Veneto (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali - Metodo Hudolin) e attraverso di questa ad A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali) e W.A.C.A.T. (Associazione Mondiale dei Club Alcolologici Territoriali).
2. Per il conseguimento degli stessi fini l'Associazione collabora con altre analoghe Associazioni operanti nel territorio e può costituire con esse un Coordinamento.

Art. 10 - Soci Ordinari e Soci Benemeriti

1. Soci Ordinari:

Sono "Soci Ordinari" dell'Associazione, con diritto di voto tutte le persone maggiorenni che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, partecipando regolarmente alle attività dei Club, chiedono di essere iscritte negli elenchi degli aderenti agli stessi C.A.T. riconosciuti dall'A.C.A.T., depositati nella sede medesima.

2. Persone Benemerite:

Sono "Persone Benemerite", senza diritto di voto, ma con diritto di partecipare all'Assemblea Generale, persone e/o Associazioni, nominate dal Consiglio Direttivo, in riconoscimento di particolari meriti verso l'Associazione.

3. Si applicano gli **art. 17 e 18 del codice del Terzo settore**.
4. L'ammissione di un nuovo associato è comunicata dal segretario del club ed annotata nel libro degli associate dell'Odv.
5. I neo associati hanno diritto di voto a decorrere dalla 1ª Assemblea.

Art. 11 - Membro d'Onore o Presidente Onorario

1. L'Assemblea Generale può nominare un “Presidente Onorario dell'OdV”, che può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'OdV e all'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'OdV, in seguito a segnalazione dei Club, può nominare “Membri d'Onore dell'OdV” persone che abbiano collaborato in modo ritenuto significativo al sostegno, alla promozione ed alla diffusione dell'Approccio Ecologico Sociale o abbiano acquisito benemeritenze nell'ambito della vita Associativa.
3. I Membri d'Onore hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

Art. 12 - Qualità di volontario

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'OdV.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche in forma autocertificata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. Si applicano gli **art. 17 e 18 del codice del Terzo settore**.

Art. 13 - Diritti

1. I Soci Ordinari hanno il diritto/dovere di eleggere i propri rappresentanti che costituiranno il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. I Soci Ordinari hanno il diritto/dovere di informazione e di controllo, stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
3. I Soci Ordinari hanno il diritto/dovere di votare in Assemblea.
4. I Soci Ordinari hanno il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del Bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite.
5. Denunziare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi dell'**art. 29 del D.Lgs. 117/17**.
6. I Volontari, purché preventivamente autorizzati dal Presidente, hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Doveri

1. I Soci devono svolgere la propria attività al servizio dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento, verso gli altri Soci e verso l'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà e buona fede.
3. I Soci, sono tenuti a contribuire al sostegno economico dell'Associazione, versando periodicamente le liberalità, e' comunque possibile ottenere un'esenzione temporanea in caso di comprovate difficoltà economiche.
4. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento Sociale.

Art. 15 - Esclusione

1. La non partecipazione alla vita dei Club o dell'Associazione per un tempo continuativo di sei mesi, di fatto determinano le dimissioni o l'autoesclusione, di cui si prende atto senza alcuna formalità.
2. E' altresì escluso il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto.
3. In quest'ultimo caso l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, sentito il parere del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. Il Socio ha comunque sempre la facoltà di appello al Giudice Ordinario.

Art. 16 - Indicazione degli organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale (o dei Soci);
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche sono assolute a titolo gratuito.

Art. 17 - Composizione Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci dell'Organizzazione.
2. All'Assemblea Generale partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci con diritto di voto, il Presidente Onorario e le Persone Benemerite.
3. L'Assemblea Generale è presieduta da un Presidente nominato dai Soci. L'Assemblea Generale è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Art. 18 - Convocazione

1. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, per la discussione e l'Approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo, e una volta ogni quattro anni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
2. In via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà dei Soci più uno, per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire ai singoli Club e affisso nella sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, con l'indicazione della data, dell'ora della prima convocazione e del luogo di svolgimento.

Art. 19 - Validità dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
1. Competenze inderogabili dell'Assemblea:
 - a) è ammessa una sola delega per ciascun Socio, ad eccezione delle votazioni per il rinnovo del direttivo dove voteranno solo i presenti.

- b) il delegato designato, in caso di impossibilità a partecipare può, a sua volta, delegare un altro membro;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approva il bilancio;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita quando il Presidente, consultato l'elenco dei Soci aderenti all'Associazione, constata la presenza di almeno la metà' degli iscritti più' uno.

Art. 20 - Votazione

- 1. L'Assemblea è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di esecuzione.
- 2. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei Soci presenti.
- 3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le cariche e le qualità delle persone.
- 4. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che aderiscono all'Associazione.
- 5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto (**art. 21 codice civile**).

Art. 21 - Verbalizzazione

- 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea (scelto dal Presidente) e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.
- 2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
- 3. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

Art. 22 - Libri sociali

- 1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro volontari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro in questione.

Art. 23 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'OdV che lo presiede, un Vice Presidente e da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri, nella considerazione che lo stesso deve sempre avere un numero dispari di componenti, eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, esclusi gli astenuti, fra i Soci che accettano di candidarsi, i cui nominativi sono raccolti in un'unica lista.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, rinnovabile per un massimo di 2 volte, e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 24 - Convocazione e Presidenza

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno sei volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata e presieduta dal componente più anziano per età, le successive dal Presidente dell'Associazione.

Art. 25 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica per tutto il periodo del mandato.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'OdV e compie tutti gli Atti giuridici che la impegnano.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e presiede l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive i verbali, cura che siano custoditi presso la segreteria dell'Associazione, dove potranno essere consultati dagli associati.
5. Egli provvede al buon funzionamento dell'OdV ed attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.
7. Nel momento dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo il vecchio Presidente perde la carica e non può più svolgere questa funzione. È naturale, però, che tra l'elezione del nuovo consiglio e la prima riunione del consiglio, in cui viene eletto il nuovo Presidente, resti in carica il precedente che però può compiere solo atti di ordinaria Amministrazione.
8. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
9. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte, o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.
10. L'Assemblea Generale, con la maggioranza, può revocare il Presidente.
11. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
12. In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vice Presidente assume temporaneamente la carica di Presidente e, alla prima riunione del Direttivo, verrà eletto un nuovo Presidente, la cui nomina sarà ratificata alla prima Assemblea Generale.

13. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente, tuttavia, rimane operativo per garantire l'ordinaria amministrazione e per indire nuove elezioni.

Art. 26 - Eleggibilità e candidature

1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci dei C.A.T. appartenenti all'Associazione.
2. Le candidature alle cariche sociali, contenenti la dichiarazione di disponibilità dell'interessato, dati anagrafici, C.A.T. di appartenenza, devono essere inviate alla Segreteria Generale dell'Associazione, entro sessanta giorni dall'Assemblea Generale. Entro il trentesimo giorno precedente all'Assemblea Generale, le candidature saranno pubblicate, mediante affissione, nei locali della Segreteria Generale e inviate a tutti i C.A.T. dell'Associazione.
3. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà per anzianità di iscrizione all'Associazione stessa.
4. Qualora le candidature non raggiungano il numero di posti disponibili, ne potranno essere presentate altre direttamente in Assemblea.

Art. 27 - Descrizione delle risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti ed erogazioni;
 - d) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 28 - Beni dell'Associazione

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere accettati in comodato.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'OdV, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede stessa dell'OdV e può essere consultato dai soci.

Art. 29 - Rimborsi e compensi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dall'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea Generale delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi **dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore**, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 30 - Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati, (gli ultimi con il beneficio dell'inventario), dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 31 - Proventi derivanti da attività secondarie

1. I proventi derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'**art. 6 del Codice del Terzo settore**, devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e nel rispetto del Codice del Terzo settore.

Art. 32 - Bilancio Consuntivo, contenuto e formazione

1. Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; è redatto nei casi e nei modi previsti dall'**art. 13 del Codice del Terzo settore**.
2. Il bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrata relative all'esercizio ed è accompagnato da una relazione esplicativa. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli **art. 13 e 87 del Codice del Terzo settore** e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Generale ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 33 - Approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Il Bilancio Consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di competenza, nelle forme del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
2. Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio. Si osserva l'**art. 13 del Codice del Terzo settore**.
3. Il Bilancio Preventivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di Dicembre.
4. Il Bilancio Preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio.

Art. 34 - Deliberazione delle convenzioni

1. Del Codice del Terzo settore le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.
2. Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell'O.d.V.

Art. 35 - Stipulazione delle convenzioni

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 36 - Modalità di attuazione delle convenzioni

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Art. 37 - Personale retribuito

1. L'Associazione in quanto OdV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017**.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. Il personale retribuito è assicurato contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 38 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla Legge.
2. I rapporti fra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge Vigente.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 39 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

1. I Volontari dell'OdV che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 40 - Assicurazione dell'Associazione

1. L'OdV risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. L'OdV può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra-contrattuali.

Art. 41 - Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1. L'Associazione collabora con altri soggetti privati, con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 42 - Scioglimento dell'OdV

1. Lo scioglimento dell'Associazione, se deliberato dall'Associazione e non imposto da eventi esterni, dovrà essere deciso dall'Assemblea Straordinaria, che dovrà deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno il 75% (tre quarti) degli aventi diritto al voto. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà anche il nome dell'ente al quale verrà devoluta ogni attività residua.

Art. 43 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto **dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017**, individuati dall'Assemblea Generale nell'ultima sua riunione.
2. I beni immobili ricevuti in comodato saranno restituiti al proprietario.

Art. 44 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi vigenti, alle norme Costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Tutti gli obblighi e gli adempimenti, legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runts (Registro Unico del Terzo Settore) medesimo.
3. L'applicabilità delle disposizioni codicistiche di rilevanza fiscale decorre dal termine di cui **all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017**.
4. L'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo avere ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Verona li 16/10/2020